

Penale Sent. Sez. 6 Num. 12222 Anno 2019

Presidente: FIDELBO GIORGIO

Relatore: AMOROSO RICCARDO

Data Udiienza: 07/03/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Di Bonaventura Massimo, nato a Fermo il 07/09/1959

avverso la sentenza del 21/05/2018 della Corte di appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona, in riforma della sentenza emessa nei confronti del ricorrente in data 29/06/2016 dal



Tribunale di Fermo, dichiarava di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati di patrocínio infedele di cui all'art. 380 cod. pen., ascrittigli ai capi c), d), g) ed i) e confermava le statuizioni civili con condanna alle spese in favore delle parti civili costituite.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, Di Bonaventura Massimo ha proposto ricorso, articolando un unico motivo, con cui deduce la violazione di legge per avere la Corte territoriale confermato le statuizioni civili in assenza di prove certe in merito all'accertamento della responsabilità del ricorrente per i reati di patrocínio infedele ascrittigli con l'accusa di avere violato i suoi doveri di difensore assunti nei confronti di Ben Khaled Hichem, Alex Nwakor e Benali Mohamed (alias Fergeni Abdelkader), appropriandosi di somme di denaro cadute in sequestro nei procedimenti penali a carico dei predetti clienti, facendosi rilasciare dei fogli in bianco recanti le loro sottoscrizioni, che anziché riempire con le varie e diverse istanze concordate con i clienti (di patteggiamento, di scarcerazione, atto di appello), utilizzava per formare delle deleghe necessarie a richiedere per loro conto la restituzione delle somme di denaro successivamente dissequestrate. Si deduce, in particolare che il reato contestato presuppone che il documento agli interessi della parte si riferisca ad un evento lesivo verificatosi durante la pendenza del procedimento, presupposti di fatto carenti nelle vicende in esame, trattandosi di somme di denaro prelevate dopo la definizione del procedimento penale, e ciò con riferimento in particolare ai procedimenti penali che hanno riguardato Ben Kaled Hichem, Fergeni, e Nwakor.

Si rileva che solo per Fergeni vi sarebbe poi stato il conferimento dell'incarico difensivo a riscuotere il denaro in sequestro, atteso che per gli altri assistiti l'accusa è quella di avere formato delle false deleghe, mentre per il Fergeni, si contesta di avere abusato della delega effettivamente rilasciatagli per appropriarsi del denaro dissequestrato, ma al riguardo si censura la sottovalutazione di una prova ritenuta decisiva per la difesa, costituita dalla quietanza sottoscritta da Sforza Alessandra, che avrebbe per suo conto, ma anche per conto degli altri due stranieri, ricevuto in consegna la somma di denaro ritirata dall'avvocato Di Bonaventura ed alla stessa versata.

Nei confronti di Ben Kaled Hichem e Nwakor, non essendovi stato alcun mandato per la restituzione del denaro, difetterebbe qualunque riferimento ad un documento arrecato nel corso di un procedimento in cui il ricorrente svolgeva l'incarico di loro difensore.

In particolare per Ben Khaled alcun documento nel processo penale a suo carico si sarebbe realizzato, perché il suo procedimento si è definito con il giudizio abbreviato dopo che il predetto soggetto aveva revocato la nomina fiduciaria

all'avv. Di Bonaventura, con la conseguenza che la istanza di patteggiamento non avrebbe potuto comunque avere alcun seguito.

Si deduce, inoltre, che le dichiarazioni delle persone offese sono contraddette dalla circostanza testimoniata dalla direttrice del carcere secondo cui i detenuti per sottoscrivere un qualsiasi documento devono essere autorizzati e che non sarebbe stato possibile firmare un foglio in bianco senza che la guardia presente al colloquio non intervenisse.

Si ribadisce più volte che non è stato apprezzato il valore probatorio della quietanza sottoscritta da Sforza Alessandra, indicata come la cassiera dei due tunisini Ben Khaled Hichem e Fergeni, alla quale il ricorrente ha dichiarato di aver consegnato il denaro dissequestrato, e che indicata come teste della difesa non è stata escussa perché deceduta.

Si deduce, infine, riguardo alla vicenda processuale di Nwakor, che il predetto non è credibile, perché la sua versione sarebbe stata contraddetta dalla produzione di una quietanza a sua firma in cui attesterebbe di avere ricevuto dall'avv. Di Bonaventura il denaro dissequestratogli e ritirato dall'avvocato medesimo.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tutte le censure, ad eccezione di quella relativa alla questione della configurabilità del reato di patrocinio infedele, sono inammissibili perché afferiscono alla ricostruzione del fatto, attraverso una diversa ed alternativa lettura delle risultanze istruttorie, riproducendo gli stessi motivi che hanno costituito l'oggetto delle censure di merito avanzate in sede di appello, già esaminate e respinte con adeguata motivazione, immune da vizi logici.

Con i motivi addotti si propongono deduzioni che implicano una rivalutazione nel merito della sentenza da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimità.

Si deve premettere che nella sentenza di appello sono state confermate le statuizioni civili in favore delle due sole parti civili costituite, Fergeni Abdelkader e Ben Khaled Ichem rispettivamente parti offese per i capi h) e d).

La Corte di appello, procedendo anche ad una correzione dell'errata elencazione alfabetica dei capi di imputazione, confermando l'affermazione di responsabilità presupposto della condanna del giudice di primo grado emessa per i capi c), d), f), h), trattandosi dei medesimi titoli di reato, previsti dall'art. 380 cod. pen., che in forza dell'ipotesi aggravata di cui al comma 2 n.3, non erano ancora prescritti alla data della sentenza di primo grado emessa in data 29/06/2016, ha corretto



il capo f) in capo g) ed il capo h) in capo i), secondo la diversa elencazione riportata nel decreto che dispone il giudizio.

La sentenza impugnata, anche richiamando la motivazione del giudice di primo grado, ha risposto alle censure del ricorrente dando pieno credito alle dichiarazioni rese anche in sede di incidente probatorio dai clienti dell'avvocato Di Bonaventura, ritenendo irrilevante ai fini della valutazione della loro credibilità che il regolamento del carcere non consentisse di sottoscrivere fogli in bianco, reputando in modo ragionevole che il controllo non fosse così accurato da impedire che ciò fosse comunque avvenuto.

Tuttavia le questioni in fatto dedotte dal ricorrente in modo affastellato e confuso sono tutte incentrate sulla rilevanza della quietanza sottoscritta dalla Sforza Alessandra, alla quale sarebbero state versate le somme di denaro che l'avvocato ha indiscutibilmente riscosso personalmente sulla base di deleghe, di cui almeno due sono state ritenute pacificamente false, sotto il profilo che l'avvocato avrebbe utilizzato dei fogli bianchi sottoscritti dai due stranieri per istanze di patteggiamento e scarcerazione non utilizzate poi a tale scopo (per Ben Kaled Hichem e per Nwakor).

Mentre per Fergeni, parte civile e persona offesa per il capo I, la vicenda è stata ricostruita in modo diverso perché costui ha dichiarato di avere firmato diversi fogli in parte anche scritti, senza leggerli, e che, pertanto, avrebbe anche delegato il difensore al ritiro della somma dissequestrata senza però ricevere nulla.

Il ricorrente adduce che la quietanza della Sforza Alessandra (indicata come teste, ma non escussa perché deceduta), sarebbe stata trovata a casa della stessa.

Ma, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nella sentenza impugnata che si richiama a quella di primo grado si esclude che sia mai stato acquisito al dibattimento una quietanza che attesti il versamento effettuato dall'avvocato alla Sforza (vedi pag. 25 sentenza di primo grado).

La Corte di appello ha ritenuto, pertanto, con motivazione ineccepibile sul piano logico, non credibile la tesi difensiva della restituzione del denaro alla predetta Sforza, indicata come cassiera dei tre stranieri, sia perché non riscontrata dalla sua deposizione, perché deceduta, e sia perché è stato ritenuto inverosimile che il ricorrente, tenuto conto anche della sua veste di legale, abbia provveduto alla restituzione senza darne avviso ai suoi clienti e senza farsi rilasciare una quietanza della somma asseritamente consegnata alla predetta persona.

Nel ricorso non viene neppure chiarito quale sia il documento di quietanza cui si fa confuso riferimento, perché lo si descrive come un foglio manoscritto nel quale



venivano annotati i versamenti effettuati da Ben Kaled e Fergeni, ma senza alcun rapporto con il denaro asseritamente versato dal Di Bonaventura.

Comunque se vi fosse stata una quietanza di tale rilevanza, detto documento avrebbe dovuto essere allegato al ricorso per il principio di autosufficienza.

Devesi, quindi, ribadire che risultano inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 2650539). Evidente è dunque l'inammissibilità, per assoluta genericità, del predetto motivo di ricorso.

2. Infondato è il motivo relativo alla dedotta questione della non configurabilità del reato di patrocinio infedele in assenza della pendenza del procedimento al momento in cui si verifica il nocumento.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente il delitto in esame richiede la pendenza di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ed un incarico legale correlato, che poi il nocumento si verifichi dopo l'irrevocabilità della sentenza, quindi quando il procedimento non è più pendente, è circostanza del tutto irrilevante.

Nei precedenti di legittimità, richiamati dal ricorrente, si esige quale presupposto essenziale del reato la pendenza di un procedimento innanzi all'Autorità giudiziaria, ma non è affatto richiesto che il procedimento una volta instaurato con l'assistenza dell'infedele patrocinatore sia ancora pendente quando si verifica il nocumento, essendo sufficiente che il mandato difensivo si sia esplicito innanzi ad un'autorità giudiziaria e che il nocumento sia conseguenza della violazione dei doveri del patrocinio.

Si è, infatti, affermato che il reato di patrocinio o consulenza infedele di cui all'art. 380 cod. pen. sanziona la condotta del patrocinatore che, infedele ai suoi doveri professionali, arrechi nocumento agli interessi della parte da lui difesa (assistita o rappresentata) dinanzi all'autorità giudiziaria per cui essa non può trovare applicazione qualora la condotta si riferisca ad attività poste in essere prima dell'instaurazione del procedimento e ad esso prodromiche (Sez. 6, Sentenza n. 29783 del 30/03/2017 Rv. 270638).

Ma nel caso di specie non è in discussione che la condotta del ricorrente si sia esplicita nell'ambito di un incarico difensivo assunto in un procedimento pendente innanzi all'autorità giudiziaria, per cui la circostanza che al momento in cui si è verificato il danno il procedimento non fosse più pendente o che l'incarico fosse stato revocato, non rileva ai fini dell'integrazione del reato.



Inoltre, va osservato che il procedimento per il ritiro delle somme in sequestro, anche senza uno specifico mandato è comunque accessorio all'incarico ricevuto nel procedimento principale.


Irrilevante è anche che il patteggiamento non sia stato poi richiesto dal nuovo diverso difensore di fiducia di Ben Kaled, perché il difensore, attuale ricorrente, ha arrecato un documento al suo cliente, assistito davanti all'autorità giudiziaria, avendo utilizzato la procura firmata in bianco per uno scopo diverso da quello per il quale era stata sottoscritta dal suo cliente detenuto in carcere.

Neppure appare condivisibile quanto affermato dal ricorrente con riferimento ai reati in danno di Ben Khaled, circa la mancanza di un documento nel processo penale a suo carico, sul rilievo che il procedimento si è definito con il giudizio abbreviato dopo che il predetto soggetto aveva revocato la nomina fiduciaria all'avv. Di Bonaventura, con la conseguenza che l'istanza di patteggiamento non avrebbe potuto comunque avere alcun seguito, mentre la delega falsa per il ritiro del denaro in sequestro è stata utilizzata senza un mandato da parte del cliente, ma utilizzando un documento in bianco che era stato rilasciato nell'ambito del mandato difensivo poi revocato e conferito in un diverso procedimento penale.

Si deve, infatti, ribadire per le imputazioni di cui al capo c) e d), entrambe relative al reato previsto dall'art. 380 cod. pen., in danno della parte civile Ben Kaled Hichem - il capo c) afferente il procedimento n. 4598/00 in cui avrebbe dovuto presentare istanza di patteggiamento ed il capo d) afferente il diverso procedimento n. 8014/01 in cui era stato disposto il sequestro di lire 7.300.000 (pari ad euro 3.770,13) - che tanto il documento arrecato attraverso la mancata presentazione del patteggiamento, tanto l'ulteriore documento arrecato con il ritiro e la mancata consegna del denaro in sequestro si pongono quale diretta conseguenza di una violazione degli obblighi assunti nell'espletamento di un mandato difensivo svolto davanti all'autorità giudiziaria.

Per l'imputazione di cui all'art. 380 cod.pen. in danno di Fergeni Abdelkader (capo h, inteso i), costituitosi anch'esso parte civile, per quanto sopra osservato non si pone la questione dedotta perché è fuori discussione che il ricorrente avesse ricevuto mandato per riscuotere il denaro in sequestro, e che il documento sia stato arrecato al cliente dal suo patrocinatore trattenendo la somma di denaro ricevuta in consegna senza restituirla.

3. Per l'imputazione in danno di Alex Nwakor (capo f, inteso g), al quale sono stati sottratti 36.206,92 euro con l'utilizzo del foglio bianco firmato in pendenza del procedimento a suo carico per richiedere patteggiamento e revoca della misura cautelare, essendo il reato stato dichiarato prescritto dalla Corte di appello e non essendosi detta persona offesa costituita parte civile, l'interesse



del ricorrente è evidentemente rivolto ad ottenere l'assoluzione nel merito, non essendoci statuizioni civili da riformare.

Ma correttamente la Corte territoriale ha dichiarato la prescrizione del reato, avendo rilevato con riguardo a detta imputazione come per l'assoluzione nel merito sarebbe stata necessaria la evidenza della prova della insussistenza del reato, non ravvisata per la valutazione positiva della credibilità della persona offesa.

Si deve rilevare, infatti, che il giudice d'appello, in mancanza di statuizioni civili, avrebbe potuto pronunciare sentenza di assoluzione esclusivamente a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e quindi solo se le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergessero dagli atti in modo assolutamente non contestabile, "così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione *ictu oculi*, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento" (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

3. Per effetto del rigetto del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle sole spese del procedimento.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il giorno 7 marzo 2019

Il consigliere estensore

Riccardo Amoroso



Il Presidente

Giorgio Fidelbo